

Codice A1702A

D.D. 2 settembre 2016, n. 722

Azienda agri-turistico-venatoria "Mandria di Santhia" (VC). Riduzione della superficie aziendale e della zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia di tipo C.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la determinazione dirigenziale n. 241 del 22.10.1998 con la quale l'azienda faunistico-venatoria "Mandria di Santhia" è stata trasformata e rinnovata nell'omonima azienda agri-turistico-venatoria per ettari 988, ubicata nei Comuni di Carisio e Santhia e ricadente nel territorio della Provincia di Vercelli, a favore del Signor Claudio DELZOPPO, fino al 31.01.2005;

vista la determinazione dirigenziale n. 15 del 19.01.1999, a parziale modifica della precedente, con la quale è stata autorizzata una permuta di terreni, per una superficie aziendale risultante di ettari 983, anziché ettari 988;

vista la determinazione dirigenziale n. 74 del 18.03.1999 con la quale è stata istituita una zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, all'interno dell'azienda agri-turistico-venatoria "Mandria di Santhia", su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, germano reale, quaglia e pernice rossa, denominata "Margaria" e avente una superficie di ettari 292;

vista la determinazione dirigenziale n. 289 dell'11.11.2004 con la quale sono state rinnovate la concessione e la zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia di tipo C, fino al 31.01.2012;

vista la determinazione dirigenziale n. 1211 del 25.11.2009 con la quale è stata autorizzata una permuta territoriale, con esclusione di ettari 294 ed inclusione di ettari 242, per una superficie totale risultante di ettari 931;

vista la determinazione dirigenziale n. 100 del 13.02.2012 con la quale sono state rinnovate la concessione e la zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia di tipo C, fino al 31.01.2021;

vista la determinazione dirigenziale n. 189 del 19.03.2014 con la quale è stata autorizzata una riduzione territoriale di 294 ettari dell'azienda in questione, per una superficie aziendale risultante di ettari 637;

vista l'istanza prot. n. 32432/A1702A del 20.07.2016 e integrata il 20.07.2016 del concessionario Signor Claudio DELZOPPO, volta ad ottenere una riduzione territoriale di ettari 207.48.44 dell'azienda agri-turistico-venatoria suddetta, di ettari 637, per una superficie complessiva risultante di ettari 429.51.56;

vista la nota n. 33115/A1702A del 25.07.2016 e ricevuta il 09.08.2016 con la quale il Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura ha comunicato al Signor Claudio DELZOPPO la necessità di presentare istanza di riduzione della superficie della zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia con facoltà di sparo, di tipo C, al fine di

farla rientrare nei limiti del 30% della superficie complessiva dell'azienda, conformemente alle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 13-25059 del 20.07.1998 e ss.mm.ii., art. 1, comma 4;

vista l'integrazione in data 31.08.2016 con la quale il concessionario ha richiesto la riduzione della zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia con facoltà di sparo, di tipo C, da ettari 292 ad ettari 98 e per l'area delimitata nella cartografia agli atti;

considerato che il concessionario è autorizzato a norma dello Statuto del Consorzio ad apportare riduzioni o ampliamenti del territorio che fossero necessarie per il buon funzionamento e per avere confini più individuabili e naturali dell'azienda agri-turistico-venatoria;

considerato che la richiesta di riduzione rispetta esigenze di razionalizzazione gestionale del comprensorio aziendale;

ritenuto, pertanto, di accogliere la sopraindicata istanza di riduzione territoriale dell'azienda agri-turistico-venatoria "Mandria di Santhià" e della zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia con facoltà di sparo, di tipo C;

vista la D.G.R. n. 26-181 del 28.07.2014 "Integrazione delle schede contenute nell'allegato A della D.G.R. 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto "Legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione";

attestato, nelle more di quanto disposto dal punto 7.1.12 del Piano triennale di prevenzione della Corruzione 2015-2017, il rispetto dei tempi di conclusione del presente procedimento stabiliti dal citato provvedimento;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

vista la L. 157/1992 e ss.mm.ii.;
visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165;
visto l'art. 17 della l.r. 23/2008 e ss.mm.ii.,

determina

- di autorizzare la riduzione di ettari 207.48.44 situati nel Comune di Santhià della superficie dell'azienda agri-turistico-venatoria denominata "Mandria di Santhià", ubicata nei Comuni di Carisio e Santhià e ricadente nel territorio della Provincia di Vercelli, per una superficie complessiva aziendale risultante di ettari 429.51.56;
- di autorizzare la riduzione di superficie della zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia con facoltà di sparo, di tipo C, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, germano reale, quaglia e pernice rossa, da ettari 292 ad ettari 98, il tutto per l'area delimitata nelle planimetrie agli atti.

In relazione a tali riduzioni il concessionario è tenuto a delimitare l'area dell'azienda agri-turistico-venatoria e della zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia con facoltà di sparo, di tipo C, con tabelle perimetrali idonee a individuare i nuovi confini.

Il concessionario è tenuto, altresì, all'osservanza delle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., nelle linee guida approvate con D.G.R. n. 13-25059 del 20.07.1998 e ss.mm.ii., nelle determinazioni dirigenziali n. 241 del 22.10.1998 e n. 74 del 18.03.1999, nonché nelle vigenti disposizioni tributarie in materia di concessioni regionali.

La presente determinazione sarà trasmessa al concessionario, alla Provincia di Vercelli e all'A.T.C. VC1.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
- Dr. Carlo DI BISCEGLIE-